




Comune di Nole

Città Metropolitana di Torino

IL SEGRETARIO



CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI.

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la materiale affissione dei manifesti.

ART. 2 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio con minimo garantito.
2. Il Concessionario, con l'assunzione della gestione, subentra al Comune in tutti i diritti, privilegi ed obblighi ad esso spettanti per il funzionamento del servizio, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti con propri capitali, mezzi e personale.
3. Il Comune trasferisce al concessionario del servizio le "potestà pubbliche" relative alla gestione del servizio stesso, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e Regolamenti comunali e dal presente capitolato, ai quali il Concessionario è tenuto ad attenersi.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 3, 4, 5 e 6, le condizioni saranno riviste di comune accordo tra le parti qualora intervenissero disposizioni legislative che dovessero variane i presupposti fondamentali.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale che spetterà al concessionario nella misura risultante nella gara.
2. L'aggio va commisurato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo per imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, comprensivi di sanzioni ed interessi.
3. L'aggio posto a base di gara su cui dovrà essere effettuato un unico ribasso è pari al 35 %.
4. Al Concessionario sarà interamente devoluto quanto previsto dall'art. 22, comma 9, del D.Lgs. 507/1993 a compensazione dell'obbligo inderogabile di massima tempestività nell'esecuzione della commissione e quale rimborso per gli evidenti maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
5. Il Concessionario garantisce in ogni caso al Comune l'introito, determinato da quanto previsto per l'applicazione delle tariffe di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, oltre ad eventuali relative maggiorazioni e/o sanzioni, di un minimo garantito annuo, al netto dell'aggio di riscossione, nella misura risultante dalla gara, che non potrà in nessun caso essere inferiore a € 8.000,00 per ogni anno di concessione e per tutta la durata della concessione.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, unica ed inscindibile per i servizi affidati, avrà la durata di tre anni a decorrere dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2018 e si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.
2. E' escluso qualsiasi rinnovo tacito o comunque automatico.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per identico periodo, in presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.
4. Ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 13, del D.L. 95/2012 come convertito dalla Legge n. 135 del 07/08/2012, il Comune ha diritto di recedere dal contratto nel caso in cui i parametri delle eventuali convenzioni successivamente stipulate da Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto già stipulato e l'assegnatario non acconsenta ad una modifica.
5. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione, qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione della concessione ovvero la soppressione dell'imposta e dei diritti oggetto del presente capitolato, ovvero la sottrazione ai Comuni della relativa gestione.
6. La gestione del servizio di cui al presente capitolato non verrà altresì data in concessione ed il relativo contratto non verrà stipulato qualora alla data del 01/01/2016, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, entri in vigore l'Imposta municipale secondaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA) e del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
7. In caso invece di introduzione dell'Imposta municipale secondaria in data successiva al 01/01/2016, la concessione si intenderà risolta di pieno diritto a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo tributo, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione.

ART. 5 – VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE

1. La riscossione delle entrate di cui al presente capitolato deve essere effettuata mediante l'apertura di un conto corrente di riscossione intestato al concessionario e dedicato alla riscossione delle suddette entrate del Comune di Nole, sul quale devono affluire tutte le somme riscosse.
2. Il riversamento dal conto corrente di riscossione sul conto corrente di tesoreria del Comune delle somme riscosse, al netto dell'aggio di competenza, deve avvenire in rate trimestrali scadenti il decimo giorno del mese successivo a quello del mese di riferimento.
3. L'importo versato non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata di € 2.000,00 salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Insieme con i versamenti trimestrali ed entro lo stesso termine, la società concessionaria consegnerà al Comune la quietanza del Tesoriere Comunale e la rendicontazione particolareggiata riferita alla gestione del servizio e circoscritta al mese di riferimento. Tale rendicontazione dovrà comunque indicare i seguenti elementi:
 - nominativo del contribuente come risultante in modo univoco dall'atto di autorizzazione;
 - ubicazione, dimensioni, caratteristiche e numero identificativo dell'impianto pubblicitario;



- somma pagata, distinta nelle sue componenti;
 - estremi del pagamento;
 - causale del pagamento;
 - riferimenti dei bollettari e/o dei registri istituiti a norma di legge.
5. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario si applicano, oltre alla penalità di cui al successivo articolo 20, gli interessi di legge. Protraendosi il ritardo del versamento oltre i sei mesi, il Comune provvederà a rivalersi sulla garanzia del concessionario e potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo articolo 22.
 6. Il Concessionario non avrà alcun diritto di dedurre l'importo delle commissioni per le quali non avesse eventualmente effettuato il relativo incasso, essendo ciò a tutto suo rischio e pericolo.

ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A tutela dell'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni assunte o dalla non regolare esecuzione del servizio, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere o perdere durante la gestione in concessione per fatto del Concessionario o di un suo dipendente, il concessionario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia fidejussoria il cui ammontare, determinato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, deve essere pari ad un decimo dell'importo contrattuale.
2. La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia dovrà avere validità per tutta la durata della concessione e dovrà essere costituita secondo le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
4. La citata garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. Il Comune ha facoltà di procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad esecuzione sulla garanzia in caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario.
6. La garanzia deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione; il Concessionario, entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica di apposito avviso, è tenuto al reintegro della garanzia qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione comunale; in caso di mancato reintegro, previa messa in mora, il concessionario decade dalla concessione.
7. Resta salva ogni ulteriore azione da parte dell'Amministrazione, qualora tale garanzia risultasse insufficiente.
8. Alla scadenza della concessione la garanzia verrà svincolata nei modi di legge, dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità è affidata in esclusiva alla Società concessionaria.
2. L'erogazione dei servizi da parte del Concessionario deve avere carattere di regolarità, puntualità, continuità e completezza e deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'onori, costituenti obbligazione minima inderogabile, e delle norme contenute nel D. Lgs. 507/1993. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, quale servizio pubblico e pertanto, per nessuna ragione, potranno essere sospese od abbandonate, salvo i casi di forza maggiore.

3. Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dagli artt. 7 e 10 del D.M. 289/2000.
4. Il servizio dovrà essere svolto conformemente al progetto di gestione, che verrà formulato e prodotto in sede di offerta.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario con il presente contratto si obbliga a:
 - a. osservare ed applicare, oltre alle vigenti norme legislative in materia, le disposizioni del presente capitolato d'oneri, costituenti obbligazione minima inderogabile, le disposizioni previste dal vigente "Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e applicazione della imposta sulla pubblicità", nonché le tariffe approvate dal Comune;
 - b. gestire l'imposta comunale sulla pubblicità con invio ai contribuenti dei bollettini in tempo utile per il pagamento dei medesimi alle scadenze previste;
 - c. nominare, segnalandolo al Comune, il "Funzionario responsabile" di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 507/1993, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio;
 - d. provvedere all'accertamento (con la sottoscrizione dei relativi avvisi), alla riscossione, anche coattiva (con la sottoscrizione delle relative ingiunzioni fiscali) e al recupero dei tributi evasi, con effettuazione di censimento sul territorio anche per gli anni pregressi recuperabili nei termini decadenziali di legge. Il Concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle procedure di legge;
 - e. curare tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali;
 - f. in caso di reclami da parte degli utenti, trasmetterne copia al Servizio Finanziario del Comune che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito e adottare i conseguenti provvedimenti;
 - g. consegnare entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il conto della gestione dell'agente contabile;
 - h. gestire il servizio con sistemi idonei a costituire e aggiornare una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti. Di tale archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione dovrà essere trasmessa copia al Comune entro il 31 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati;
 - i. tenere costanti contatti con l'ufficio comunale competente;
 - j. non addebitare spese ai contribuenti, ad eccezione di quelle relative a spese postali;
 - k. denunciare al Comando di Polizia Municipale tutti i casi che incorressero nell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 507/1993;
 - l. provvedere, a proprio carico ed in esenzione di spese e diritti o imposte, a tutte le affissioni dei manifesti di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 507/1993. Il Concessionario è obbligato a dare immediata esecuzione alle richieste di affissione del Comune, specialmente quando si tratta di oggetti urgenti, come avvisi funebri, avvisi di convocazione, manifesti di Autorità, ecc. curando che l'affissione duri per tutto il tempo richiesto e negli spazi indicati dal Comune stesso;
 - m. provvedere alla copertura dei manifesti scaduti, curare la cancellazione delle scritte sui muri, nonché l'immediata defissione del materiale abusivamente affisso (in modo che sia privato di efficacia pubblicitaria) e la corrispondente riscossione dei relativi diritti con addebito delle spese sostenute;
 - n. rispettare, per tutta la durata del contratto, le regole sulla tracciabilità dei pagamenti di cui



alla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

- o. ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93;
- p. condurre entro 3 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale.

ART. 9 – INFORTUNI E DANNI – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario agisce in nome proprio e sotto la propria responsabilità. Il Comune rimane sollevato da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione o derivante da inadempienza del Concessionario.
2. Il Concessionario pertanto, in ogni caso, risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico, il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

ART. 10 – VARIAZIONI DI TARIFFE

1. Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni.
2. In conformità alle norme di legge e regolamentari, il Concessionario si obbliga ad accettare tutte le disposizioni e le variazioni sia di tariffa sia di regolamento che possono essere emanate dallo Stato, dal Comune o da qualsiasi altra Autorità autorizzata a provvedere in materia secondo l'ordinamento, senza poter pretendere eventuali riduzioni dell'importo minimo garantito, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. Qualora nel corso della concessione si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, ovvero il passaggio da I.C.P. a C.I.M.P. come esplicitato al comma 4 dell'art. 2, l'aggio, il minimo garantito e la garanzia convenuti dovranno essere ragguagliati in aumento o in diminuzione sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 10% (dieci per cento).

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. Per tutte le vertenze che dovessero insorgere tra il comune e la Società concessionaria, sia durante la concessione sia al suo termine, competente è il Foro di Ivrea.

ART. 12 – DIVIETO DI SUB-APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietato cedere od attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma di subappalto, anche in forma parziale.
2. E' nulla la cessione, anche parziale, del contratto a terzi senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

ART. 13 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Tutte le spese di gestione del servizio, le spese di contratto e quelle ad esse successive e conseguenti, nonché quelle dei locali, del personale, dei mobili, suppellettili e arredi, degli stampati, dei registri e dei bollettari (tutti intestati: "Comune di Nole – Servizio Riscossione

dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni”), del materiale di cancelleria, delle tasse o imposte ecc., per l'esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata, saranno a completo ed esclusivo carico della ditta concessionaria.

2. L'atto contrattuale è esente da registrazione ai sensi della Tabella art. 5 – Allegato B – di cui al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 trattandosi di atto relativo a concessione di imposte e tasse.

ART. 14 – REGISTRI E STAMPATI

1. Il Concessionario dovrà attenersi, in modo puntuale e dettagliato, alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.
2. Il Concessionario dovrà essere provvisto, a sue spese, di tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro materiale che sia necessario all'espletamento del servizio; è esclusa altresì ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Per ogni riscossione il Concessionario deve rilasciare al contribuente specifica quietanza prelevata dal relativo bollettario madre-figlia, con scrittura a ricalco. I bollettari, prima di essere utilizzati, dovranno essere vidimati e bollati dal Comune nei modi di legge. Della consegna dei bollettari sarà tenuto apposito registro di carico e scarico.
4. Il Concessionario conserva i bollettari delle riscossioni e li esibisce ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 26 Aprile 1994, il Concessionario, allo scadere dei termini contrattuali, è tenuto a consegnare all'Amministrazione Comunale la documentazione della gestione contabile della concessione.

ART. 15 – IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. Il Concessionario prende in consegna dal Comune, nello stato in cui si trovano, tutti gli impianti e le attrezzature delle pubbliche affissioni esistenti sul territorio comunale.
2. Il Concessionario si impegna a:
 - a. riconsegnare alla scadenza del contratto, in stato di buona manutenzione, gli impianti di proprietà comunale;
 - b. effettuare la manutenzione, a proprie cure e spese, agli impianti pubblicitari di cui sopra;
 - c. mantenere costantemente affissa, su ciascun impianto, una targa recante la scritta “Comune di Nole” ;
 - d. provvedere a proprie spese alla rimozione di eventuali impianti di affissione abusivi o in stato di degrado ed alla loro sostituzione con nuovi impianti;
 - e. installare, a proprie spese, eventuali ulteriori impianti che, per sopravvenuti obblighi di legge, dovessero essere posizionati nel territorio comunale;
 - f. non effettuare affissioni fuori degli appositi spazi stabiliti.
3. Le modalità di intervento di cui al comma precedente costituiscono l'obbligazione minima inderogabile.
4. La fornitura degli impianti per affissione costituisce un progetto operativo valutabile in sede di gara. Pertanto è ad esso che si deve fare riferimento per quanto riguarda il settore affissionistico. Fanno carico al Concessionario eventuali canoni di indennizzo per l'occupazione di facciate e spazi sui quali siano applicati impianti pertinenti al servizio di pubbliche affissioni, fatta eccezione per quelli affissi negli edifici di proprietà comunale o collocati su suolo pubblico.
5. L'Amministrazione avrà sempre la facoltà di prescrivere mutamenti di collocazione degli impianti pubblicitari. Il Concessionario dovrà provvedere anche all'installazione, a sua cura e spese, di tutti quegli impianti che il Comune riterrà necessari per soddisfare le esigenze del



Servizio delle Pubbliche Affissioni, in aggiunta a quelli esistenti. L'integrazione dovrà aver luogo entro il termine che verrà stabilito dal Comune e alle condizioni che verranno concordate tra le parti.

6. Tutti gli impianti installati dal Concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza del contratto, di proprietà del Comune con l'intesa che il Concessionario non potrà pretendere, nei riguardi del Comune concedente, alcun corrispettivo e/o indennizzo per la loro fornitura.

ART 16 – RICHIESTE DI AFFISSIONI

1. Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite, rispettandone l'ordine cronologico, con la massima sollecitudine possibile, e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità.
2. Il Concessionario dovrà garantire il servizio delle pubbliche affissioni almeno cinque giorni alla settimana, fatte salve le urgenze.
3. Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al Concessionario il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.
4. I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della commissione.
5. Il Concessionario potrà ricevere pagamenti sia per imposta comunale sulla pubblicità che sui diritti di affissione in forma globale attenendosi alle tariffe di legge in vigore.
6. Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.
7. Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà il necessario ausilio ai fini della regolarità del servizio medesimo.

ART. 17 – PERSONALE

1. Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale, ovvero con personale incaricato dal medesimo, che dovrà essere idoneo all'espletamento dello stesso e munito di tessera di riconoscimento. Tale condizione costituisce obbligazione minima inderogabile.
2. Il personale da adibire al servizio stesso (numero addetti, mansioni, professionalità, formazione, ecc.) costituisce un progetto operativo valutabile in sede di gara. Pertanto è ad esso che bisogna fare riferimento in tema di personale.
3. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il Concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune è sollevato da ogni onere e responsabilità diretti o indiretti connessi o conseguenti all'assunzione e all'impiego del personale della Società concessionaria, il quale al termine della gestione cesserà dalle funzioni, senza poter vantare diritto alcuno nei confronti del Comune per nessuna ragione.
5. Il Concessionario non avrà diritto di rivalsa alcuna verso il Comune, anche in caso di maggiori oneri per le retribuzioni sostenuti durante il periodo di concessione del servizio.
6. Il personale dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le Autorità. L'Amministrazione Comunale avrà il diritto di chiedere e ottenere la sostituzione di coloro che non osservino siffatto contegno.
7. Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile il Concessionario, escluso i comportamenti dolosi di cui risponderà il singolo addetto.

ART. 18 – ALTRI OBBLIGHI INERENTI LA CONCESSIONE

1. Il Concessionario, per l'espletamento del servizio, individuerà a propria cura e spese, un apposito recapito o ufficio sito sul territorio del Comune di Nole, munito di linea telefonica, fax e posta elettronica.
2. L'individuazione della sede deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio della gestione.
3. Il mancato individuazione della sede entro i termini sopra indicati, comporterà l'immediata decadenza dalla gestione.
4. Dovranno essere garantite almeno 20 ore di apertura settimanali. In aggiunta deve essere garantito il servizio di ritiro su chiamata.
5. Il Concessionario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso detto ufficio o recapito ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso il medesimo si intenderà fatta alla Società concessionaria. Tale domicilio non potrà essere individuato nella sede comunale o presso altri uffici distaccati del Comune.

ART. 19 – ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici Comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
2. Il servizio di ispezioni e controlli è affidato al Comune a cui spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità delle affissioni e della pubblicità sia il controllo all'interno dell'Ufficio del Concessionario.
3. L'Amministrazione comunale può procedere, in qualunque momento e senza preavviso, a mezzo dei propri organi, ad ogni forma di controllo e di esame degli atti relativi alla gestione disponendo, pertanto, verifiche, ispezioni ecc. dei quali verrà redatto apposito verbale.
4. Il Concessionario non potrà rifiutarsi di sottoporre i documenti ad ispezione né rinviarne il momento e dovrà attenersi a tutte le istruzioni e disposizioni che l'Autorità Comunale ritenesse opportuno di impartire per una migliore efficienza del servizio.
5. Il Concessionario è inoltre tenuto a fornire al Comune tutte le notizie, statistiche, informazioni, documenti, dati e chiarimenti che gli saranno richiesti.
6. Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo P.E.C. al Concessionario, che potrà rispondere entro dieci giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 20 – PENALITA'

1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà, per ciascuna violazione accertata, all'applicazione di una penalità variabile da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o mal effettuati.
2. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 19.
3. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi della garanzia prestata dal Concessionario. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza.
4. Dopo tre formali contestazioni per violazioni accertate di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale potrà sospendere l'esecuzione e dichiarare risolto il contratto.



ART. 21 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX T.U. 196/2003

1. Il Concessionario è obbligato a garantire assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo decreto. Il Concessionario è obbligato pertanto a trattare i dati forniti esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
3. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento. Tutte le informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno o all'esterno del Concessionario.
4. Il Concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 22 – DECADENZA E RISOLUZIONE

1. Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi:
 - a. cancellazione dall'albo (art. 11 D.M. 289/2000);
 - b. mancata stipula del contratto o mancato inizio del servizio alla data fissata;
 - c. ritardo superiore a sei mesi nel pagamento delle rate del canone;
 - d. inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri o grave inadempimento delle clausole del contratto da parte della ditta concessionaria;
 - e. mancato versamento o mancato reintegro della garanzia stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - f. gravi abusi o irregolarità nella gestione;
 - g. fallimento ovvero sottoposizione a concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale;
 - h. violazione dei divieti di cessione e sub-appalto di cui all'art. 12.
2. Il gestore decaduto cessa, con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione, accertamento e riscossione. Allo scopo, il Responsabile del Servizio Finanziario diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.
3. La decadenza dalla gestione comporta l'incameramento della garanzia, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni e non attribuisce al gestore alcun diritto ad indennizzo.
4. Il contratto, inoltre, potrà essere sciolto, oltre che per le cause ammesse dalla legge, anche per il mutuo consenso delle parti, ai sensi dell'art. 1372 Cod. Civ.

ART. 23 - NORME DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE – INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI COMUNALI – TRASPARENZA

1. L'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice

nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nole (approvato con Delibera Giunta Comunale n. 9 del 23 Gennaio 2014). Tali codici sono consultabili e possono essere scaricati dal sito web www.comune.nole.to.it - Amministrazione Trasparente – Personale – Codice di comportamento DPR 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento previsti nei codici sopra citati per quanto compatibili, comporteranno per l'amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o delle reiterazioni, la stessa sia ritenuta grave. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta il fatto per iscritto al contraente, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove queste non fossero accoglibili si procederà alla risoluzione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., i dipendenti dell'Ente che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. L'amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in apposita sezione chiamata "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, le informazioni relative alla procedura di scelta del contraente con i riferimenti relativi all'affidamento dei lavori, servizi e forniture.

ART. 24 – DUVRI

1. La stazione appaltante ha valutato l'assenza di interferenze significative nello svolgimento del contratto e a tal fine non viene ritenuto necessario allegare un documento di valutazione del rischio (D.U.V.R.I.) relativo a tale aspetto, previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non è ravvisata la sovrapposizione di personale. L'importo degli oneri per la sicurezza è pertanto pari a zero.

ART. 25 – NORME FINALI

1. Il presente Capitolato, parte essenziale della concessione, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione, dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena di inammissibilità dell'offerta.
2. Per quanto altro non previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni di legge e regolamentari in materia di pubblicità e pubbliche affissioni e ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.
3. Tutte le comminatorie e i termini convenuti nel presente contratto operano in pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del Concessionario.